



Istituto Statale di Istruzione Superiore "Guido Galli"

www.istitutoguidogalli.gov.it

Bergamo: Via Gavazzeni, 37 - 24125 - Tel. +39 035 319338 – cod. IPA isis_2016 – Cod. UF 253S

PEC: bgis03800b@pec.istruzione.it - PEO : bgis03800b@istruzione.it - Cod.Mecc. BGIS03800B - Cod.Fisc. 80028780163

REGOLAMENTO

ORGANI

COLLEGIALI

PREMESSA

L' ISTITUTO PROFESSIONALE SERVIZI COMMERCIALI "GUIDO GALLI" si ispira ai principi della nostra Costituzione, promuove la formazione integrale di ogni persona, nel rispetto dei ritmi apprenditivi e nel quadro della cooperazione tra scuola e famiglia, in coerenza con il principio di autonomia delle istituzioni scolastiche.

TITOLO I - PARTECIPAZIONE

Art. 1 - disposizioni generali sul funzionamento degli Organi Collegiali

La convocazione degli Organi Collegiali deve essere disposta con un congruo preavviso, almeno 5 giorni, salvo casi eccezionali. L'avviso di convocazione deve riportare l'ordine del giorno da trattare nella seduta. Di ogni seduta deve essere redatto apposito verbale.

Art. 2 - consultazione di altri Organi

Prima di deliberare su importanti questioni, allo scopo di garantire la più ampia partecipazione alla gestione della scuola, ogni Organo può decidere di consultare altri Organi della scuola e di ammettere come uditori anche membri di altre componenti scolastiche.

Art. 3 validità delle sedute e delle deliberazioni



Istituto Statale di Istruzione Superiore "Guido Galli"

www.istitutoguidogalli.gov.it

Bergamo: Via Gavazzeni, 37 - 24125 - Tel. +39 035 319338 – cod. IPA isis_2016 – Cod. UF 253S

PEC: bgis03800b@pec.istruzione.it - PEO : bgis03800b@istruzione.it - Cod.Mecc. BGIS03800B - Cod.Fisc. 80028780163

Per la validità delle sedute è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi, salvo che disposizioni speciali prescrivano diversamente. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 4 - diritti dei membri

I membri degli Organi Collegiali, per il miglior esercizio della propria funzione, possono accedere agli uffici di segreteria per avere tutte le informazioni e copia degli atti relativi alle materie di competenza.

Art. 5 - funzioni del segretario

Il segretario ha il compito di redigere i verbali dei lavori dei vari Organi e di sottoscriverne, unitamente al Presidente, gli atti e le eventuali deliberazioni.

Art. 6 - commissioni di lavoro

Gli Organi Collegiali possono decidere di costituire, nel proprio ambito, per le materie di particolare rilievo e importanza, commissioni di lavoro aperte alla collaborazione dei membri delle varie componenti della scuola. Le commissioni svolgono il loro lavoro secondo le direttive e le modalità stabilite dall'Organo emanante.

Art. 7 - variazione dell'ordine del giorno

Per discutere e votare su argomenti che non siano all'ordine del giorno è necessaria una deliberazione unanime dell'Organo interessato.

Art. 8 - pubblicità degli atti e delle sedute del Consiglio di Istituto

1. La pubblicità degli atti e delle sedute deve avvenire mediante pubblicazione sul sito della scuola.

Tale sistema di pubblicazione è adempimento sufficiente e vincolante. La pubblicazione deve avvenire entro **10** giorni dalla relativa seduta.

2. I verbali e tutti gli atti sono depositati nell'ufficio di segreteria dell'Istituto e sono esibiti a chiunque ne faccia richiesta.

3. Non sono soggetti a pubblicazione gli atti e le deliberazioni concernenti singole persone, salvo contraria richiesta dell'interessato.

4. Le sedute del Consiglio di Istituto sono aperte alla partecipazione, come uditori, delle sole componenti scolastiche.

Art. 9 - assemblee

- Le assemblee delle singole componenti sono regolate dagli artt. 1.2.3.4.5.6.7. sopra riportati.

Art. 10 - assemblee studentesche

- Le assemblee studentesche

Le assemblee studentesche (DPR 416) costituiscono occasione di partecipazione democratica per l'approfondimento dei problemi della scuola e della società, in funzione della formazione culturale degli studenti.

L'Istituzione Scolastica garantisce e disciplina, nell'ambito della normativa vigente, l'esercizio del diritto di associazione all'interno della scuola e il diritto degli studenti singoli ed associati a svolgere iniziative all'interno di essa.

1. Assemblee Di Classe

Possono essere tenute (come previsto dai Decreti Delegati) in numero di una al mese, fino a un massimo di due ore - anche non consecutive -, in orario scolastico. La richiesta di assemblea, corredata di dettagliato ordine del giorno



Istituto Statale di Istruzione Superiore "Guido Galli"

www.istitutoguidogalli.gov.it

Bergamo: Via Gavazzeni, 37 - 24125 - Tel. +39 035 319338 – cod. IPA isis_2016 – Cod. UF 253S

PEC: bgis03800b@pec.istruzione.it - PEO : bgis03800b@istruzione.it - Cod.Mecc. BGIS03800B - Cod.Fisc. 80028780163

e controfirmata dai docenti le cui ore di lezione vengono interessate, deve pervenire al Dirigente (o a un suo delegato) almeno tre giorni feriali prima della data di svolgimento. Il Dirigente la concede tenendo presente il criterio di rotazione tra le materie e dandone comunicazione almeno due giorni prima della data richiesta. I richiedenti, tenuta l'assemblea, presentano al Coordinatore il verbale dell'assemblea debitamente redatto. Tutti i verbali vengono custoditi in un apposito raccoglitore in vicepresidenza.

2. Assemblee d' ISTITUTO

- a) Possono essere tenute (come previsto dai Decreti Delegati) in numero di una al mese - ad eccezione di settembre e maggio - in orario scolastico e nel limite delle ore di lezione di una giornata.
- b) L'assemblea è concessa dal Dirigente previa richiesta della maggioranza del 'Comitato studentesco composto dai rappresentanti di classe e d'Istituto degli studenti.
- c) La richiesta con dettagliato ordine del giorno deve essere presentata al Dirigente (o a un docente delegato) almeno otto giorni prima della data di svolgimento.
- d) Il relativo verbale viene depositato in vicepresidenza.

3. Assemblee Del Comitato Studentesco

- a) Sono convocate su richiesta degli studenti eletti nel Consiglio d'Istituto o della maggioranza dei rappresentanti di classe o dal Dirigente, con almeno tre giorni feriali di preavviso.
- b) Alle assemblee di classe o di Istituto possono assistere, oltre al Dirigente Scolastico o un suo delegato, anche gli insegnanti che lo desiderano.